

## ***Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà***

*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 25 del 12 ottobre 2015, ha dettato le istruzioni operative per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/09/2015, n. 17981, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (contratti di solidarietà difensiva di tipo A).*

.....

Con la circolare in oggetto, il Ministero del Lavoro ha indicato le modalità procedurali per l'inoltro dell'istanza di decontribuzione per le imprese che, stipulando o avendo in corso contratti di solidarietà, possono beneficiare di una riduzione contributiva nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare.

### ***Destinatari della riduzione contributiva***

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 15 settembre 2015 – data di pubblicazione del decreto interministeriale n. 17981/2015 – abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà ai sensi della citata legge n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

### ***Modalità di applicazione***

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78, per l'intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di

**lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.**

**La domanda, pertanto, avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per l'intero periodo di solidarietà previsto nell'accordo. Tuttavia, il provvedimento di concessione dello sgravio contributivo sarà emesso per un massimo di dodici mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2016.**

Si ribadisce, comunque, quanto già stabilito con il precedente decreto interministeriale n. 83312 del 07/07/2014, e cioè che la concessione dello sgravio contributivo in questione non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi relativo all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 17981 del 14/09/2015, al superamento – anche in termini prospettici – del limite di spesa in base alle domande pervenute, queste andranno considerate come ammesse con riserva. Il raggiungimento del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) (percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà – Tipo A). Tale comunicazione concluderà, a tutti gli effetti, la relativa fase procedurale.

### ***Modalità di presentazione della domanda***

L'impresa presenterà la domanda di riduzione contributiva in bollo, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line, unitamente alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività ovvero il piano di investimenti, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet.

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata telematicamente all'INPS ed eventualmente anche all'INPGI – per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale – e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del luogo ove è situata la sede legale dell'azienda.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi stanziati a partire dall'esercizio finanziario 2016, dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre trenta giorni a partire dal 12 ottobre 2015.

Le istanze, a firma digitale, verranno istruite conformemente all'ordine cronologico di presentazione risultante dall'inoltro effettuato esclusivamente tramite posta certificata.

Nelle ipotesi in cui dette istanze risultino tardive, incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle medesime. A tal proposito si indicano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti fattispecie in contrasto con le previsioni contenute nel D.I. n. 17981/2015:

1. inosservanza del termine previsto per la presentazione dell'istanza (art. 3, co. 3);
2. riduzione oraria inferiore o pari al 20% (art. 2);
3. mancata indicazione degli strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero di un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. 1);
4. difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica.

Premesso che le prescrizioni sub 1) e 2) devono considerarsi perentorie, sicché la loro violazione comporterà l'inammissibilità dell'istanza, per le altre irregolarità appare congruo utilizzare l'art. 6, lett. b) della legge n. 241/1990, che consente all'unità organizzativa responsabile del procedimento di ottenere dagli interessati la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete nonché – ove occorra – ordinare le necessarie esibizioni documentali.

Conseguentemente, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali sarà quella della data di acquisizione della documentazione richiesta in sede di regolarizzazione.

Ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie risulteranno – allo stato degli atti – improcedibili.

Ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio è l'aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la stessa unità produttiva, del limite massimo di ventiquattro mesi di riduzione contributiva.

## ***Provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo***

Acquisita la comunicazione da parte di INPS e/o INPGI, d'intesa tra loro, della quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo, qualora le risorse disponibili lo consentano, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione adotterà, entro i 120 giorni successivi alla stessa, il relativo provvedimento concessivo per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro i limiti della quantificazione, ovvero il provvedimento di diniego del beneficio per difetto dei presupposti sostanziali, dandone immediata comunicazione all'INPS e/o all'INPGI.

A far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell'avviso del superamento del limite di spesa, anche in termini prospettici, il Ministero non provvederà all'emanazione, con riferimento a tale motivo, di singoli provvedimenti di diniego.

## ***Accertamenti ispettivi***

Le Direzioni Territoriali del Lavoro devono verificare, in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dall'inizio della riduzione concordata dell'orario di lavoro, i presupposti di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 17981/15, trasmettendone l'esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.